



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Allegato 2

CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA RELATIVO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI BONIFICA E SANIFICAZIONE CHIMICA DEGLI IMPIANTI AERAILICI NONCHÉ PER SANIFICAZIONE MANUALE DEGLI AMBIENTI DEL CENTRO DI SERVIZI SAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICE (SUE)

Codice CIG: 8354730D4A

Art. 1

Premesse e oggetto del contratto

Il presente Capitolato disciplina il rapporto tra il Centro Sapienza Università Editrice (SUE) e l'impresa che risulterà aggiudicataria della procedura (nel seguito, per brevità, "Contraente") per l'esecuzione dei seguenti servizi:

1. Bonifica degli impianti aeraulici, comprensiva di Indagine Microbiologica e bonifica come di seguito descritti:

La bonifica degli impianti aeraulici dovrà essere svolta in conformità alla seguente modalità operativa:

Indagine Microbiologica

- Apertura delle bocchette di ispezione;
- Video ispezione dei canali dell'aria (A CAMPIONE) ante e post operam;
- Prelievo campioni con analisi;
- Rilascio di certificati di analisi;
- Rilascio di CD ROM con immagini video ispezione;
- Relazione circa lo stato di conservazione delle condutture;

Bonifica Impianto Aeraulico

- Bonifica impianto aeraulico ripresa e mandata;
- Bonifica tratti verticali collegamenti unità ventilanti/canali interni;
- Pulizia e sanificazione a mezzo lavaggio chimico fisico unità ventilanti;
- Bonifica estrattore aria;
- Prelievo campioni con rilascio di certificazione di analisi;
- Rilascio di Relazione Tecnica firmata da Chimico/Biologo autorizzato per rilascio dei Locali;
- Sanificazione di tutte bocchette, diffusori, griglie e valvole di ventilazione;
- Sanificazione di tutte le unità ventilanti;
- Fornitura materiali detergenti;



- Smaltimento di ogni rifiuto di lavorazione derivante dall'intervento e rilascio della relativa documentazione di Legge inerente lo smaltimento;
- Trattamento di pulizia straordinaria (rimozione di stratificazioni organo-co-minerali) e disossidante (eliminazione degli strati di ossidi, humus ideale per la proliferazione di batteri e muffe) della batteria di scambio termico, utilizzando prodotti chimici specifici (Alcalite- Sanifos – Decalcit);
- Rimozione di eventuali polveri, muffe e lieviti annidati all'interno;

Al termine delle operazioni di bonifica dovrà essere rilasciata idonea certificazione degli impianti come per legge.

2. Sanificazione Chimica Impianti Aeraulici (HVAC):

Sanificazione Chimica Impianti Aeraulici (HVAC) irrorando il prodotto direttamente o sull'UTA, o sull'Unità Ventilante o dalla presa d'aria Esterna, attraverso idonei catalizzatori elettrici a freddo (ULV – Ultra Low Volume), che consentono una micronizzazione ottimale del prodotto erogato. Al termine delle operazioni di sanificazione dovrà essere rilasciata idonea certificazione come per legge.

3. Sanificazione manuale degli ambienti del Centro

Al termine delle operazioni descritte ai punti 1. e 2., verranno rilasciate negli ambienti sottostanti polveri e altri residui potenzialmente dannosi per la salute dei lavoratori. Dovranno pertanto essere avviate la pulizia e la sanificazione manuali degli ambienti del Centro ovvero la detersione e sanificazione manuale con l'utilizzo di ondaklor per le superfici dure (plastiche e legnose) e per i macchinari l'utilizzo del prodotto trisan (base alcolica) così da evitare la corrosione dei macchinari.

Le operazioni descritte ai precedenti punti 1, 2, e 3 dovranno essere avviate entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula della trattativa diretta tramite il portale MEPA e completate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di avvio delle operazioni.

Durante le operazioni descritte ai punti 1, 2 e 3 è obbligo del Contraente garantire:

- sicurezza degli occupanti e protezione da sostanze contaminanti;
- sicurezza dell'edificio e politiche di vigilanza;
- sicurezza del personale preposto alle attività di bonifica;
- predisposizione delle aree di lavoro e degli strumenti da utilizzare;
- strategie di contenimento dei rifiuti derivanti dalle attività di pulizia degli ambienti;
- strategie di contenimento dei detriti rimossi dal sistema HVAC e verifica della contaminazione indotta;
- protezione dei mobili, dei computer, delle macchine fotocopiatrici e di altri macchinari, attrezzature e beni presenti nell'area di lavoro.

Durante l'esecuzione dei servizi descritti ai precedenti punti 1, 2 e 3, il Contraente dovrà attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza/norme di comportamento previste da Sapienza Università di Roma per la gestione della cd. Fase 2 disponibili al seguente indirizzo:



<https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-2-procedure-di-accesso-alle-sedi-delluniversita>.

Art. 2

Stipula del Contratto:

Il Contratto di appalto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Capitolato Amministrativo;
- Capitolato tecnico;
- Offerta e relativa documentazione del contraente;
- Mappa del Centro e dell'impianto aeraulico. La mappa non comprende una porzione di impianto ad estrazione d'aria collegata alla macchina di produzione per stampa digitale, che è stata tuttavia oggetto di visione nel corso del sopralluogo e che sarà comunque compresa nel servizio di bonifica e sanificazione dell'impianto aeraulico.
- DVRI

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dal Contraente sul portale "acquistinretepa.it".

Art. 3

Regola di esecuzione dei servizi:

I servizi devono essere eseguiti nel rispetto del presente capitolato, del capitolato tecnico, dei documenti e delle norme di Legge dagli stessi richiamati.

Art. 4

Sospensione dei servizi:

Il Contraente non può sospendere l'esecuzione dei servizi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sapienza Università di Roma.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, SUE si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti dall'attivazione di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 5

Fatturazione e Pagamenti:

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal MEF riportando le righe di dettaglio relative agli interventi espletati.

La fattura dovrà essere intestata al SUE, utilizzando il relativo codice univoco ufficio (CUU_GR5CON) e il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG SIMOG) già indicato all'atto della sottoscrizione del contratto.



Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al SUE, le variazioni che occorressero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari:

Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.

Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini di tutti pagamenti concernenti il contratto, uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche.

Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati trasmessi.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, il codice identificativo di gara.

Art. 7

Prezzi contrattuali:

Tutti i prezzi contrattuali si riferiscono ai servizi resi secondo quanto indicato nel presente capitolato e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 8

Invariabilità del corrispettivo:

Resta, altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente contratto e dei relativi contratti attuativi, l'art. 1664 del codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata del contratto.

Art. 9

Tutela dei dati personali:

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dall'entrata in vigore del GDPR 679/2016.



Art. 10

Obblighi di riservatezza:

Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del SUE, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del contratto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 11

Responsabilità per infortuni e danni:

Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione del contratto.

Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il RUP compilerà apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per Sapienza Università di Roma.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 12

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro:

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al d.lgs 81/2008 e s.m.i..

Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative,



applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del SUE, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, SUE acquisirà ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

Nelle ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali una inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, SUE tratterà dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo corrisponderà direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

Art. 13

Penali

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 1218 c.c., in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del servizio indicati all'articolo 1:

- è previsto, a carico del Contraente, il pagamento di una penale pari al 5% dell'importo complessivo dei servizi calcolato per ogni singolo giorno di ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Mancato rispetto degli impegni contrattuali:

- per il mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto sarà applicata una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) a Euro 100,00 (cento/00);
- per la mancata osservanza del codice di comportamento richiamato nell'art. 18 sarà tenuto al pagamento di una penale in misura di Euro 100 (cento);

Le penali di cui sopra vengono comminate/irrogate mediante nota di addebito a valere sui pagamenti, previa contestazione scritta da parte del RUP da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che il Contraente abbia opposto motivazioni sufficienti e adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto.

L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da SUE.

Art. 14

Risoluzione per inadempimento e recesso:



Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, SUE potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare al Contraente, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.
- b) cessazione o sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con Sapienza Università di Roma;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- e) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- g) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

SUE ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SUE. SUE ha il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso, SUE avrà anche la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto non esime il Contraente dal risarcimento dei danni subiti da SUE, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegna a fornire al Centro tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi resi prima del perfezionarsi della risoluzione contrattuale.

Art. 15

Subappalto

In caso di subappalto trovano applicazione gli articoli 105 e 106 del D.Lgs. 50/2016. Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, garantisce alla stazione appaltante che l'eventuale subappalto verrà gestito nel rispetto delle citate disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Art. 16

Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito della stipula del contratto sul MEPA.

Art. 17



Variazioni introdotte nel Contratto:

Non possibile introdurre variazioni al contratto nel corso della sua esecuzione.

Art. 18

Codice di comportamento:

Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 19

Spese contrattuali:

Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo per i contratti sottoscritti digitalmente.

Art. 20

Controversie:

Per tutte le controversie insorte tra SUE e il Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Roma. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Art. 21

Documenti che fanno parte dell'Accordo:

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo:

- a) Capitolato Amministrativo;
- b) Capitolato tecnico;
- c) Offerta e relativa documentazione del contraente;
- d) Mappa del Centro e dell'impianto aeraulico. La mappa non comprende una porzione di impianto ad estrazione d'aria collegata alla macchina di produzione per stampa digitale, che è stata tuttavia oggetto di visione nel corso del sopralluogo e che sarà comunque compresa nel servizio di bonifica e sanificazione dell'impianto aeraulico;
- e) DVRI.

Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di interventi pubblici e in particolare:

- a) Il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50
- b) Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo);
- c) Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010);
- d) Il decreto legislativo n. 81/2008, con i relativi allegati così come modificato dal d.lgs. 106/09;
- e) Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 22



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Patto di integrità:

SUE e il soggetto Contraente si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza al fine dell'affidamento del servizio e della corretta esecuzione dello stesso.

F.TO IL RUP
Dott.ssa Anna Vigorito